



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 08/09/2020

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:



Dal 16 settembre ripresa dei versamenti sospesi di imposte e contributi (scaduti a Marzo, Aprile e Maggio) e novità introdotte dal Decreto Agosto (accertare la sussistenza delle condizioni)

Ripresa dal 16/09/2020 anche dei versamenti delle rate dovute a fronte di avvisi bonari che sono scadute tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020

(DL 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio" e DL 104/2020 c.d. "Decreto Agosto")

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente, con la presente circolare, *le ricordiamo che il c.d. Decreto "Rilancio" (DL 34/2020) pubblicato in G.U. n. 128 del 19/05/2020, tra le altre cose, aveva previsto, al ricorrere di determinate condizioni (che sintetizzo nelle successive tabelle) la ulteriore proroga concessa dal legislatore per il versamento di imposte e contributi che cadono nel mese di Marzo, Aprile e Maggio 2020: proroga al 16/09/2020 in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo.*

1° alternativa (Decreto Rilancio):

In particolare, il Decreto Rilancio, in estrema sintesi, prevede che, al ricorrere delle medesime condizioni previste dai precedenti Decreti, i versamenti di imposte e contributi scaduti a Marzo/Aprile/Maggio sono prorogati al 16/09/2020 e sarà possibile pagarli:

- in un'unica soluzione, oppure
- in forma rateizzata, in un massimo di "4" rate mensili (a decorrere dal 16/09/2020), senza sanzioni e senza interessi.

2° alternativa "facoltativa" (Decreto Agosto):

Il recentissimo Decreto Agosto ha previsto che al ricorrere delle medesime condizioni previste dai precedenti Decreti, i versamenti di imposte e contributi scaduti a Marzo/Aprile/Maggio sospesi fino al 16/09/2020 sarà possibile pagarli:

- il 50%
 - entro il 16/09/2020 in un'unica soluzione, oppure
 - in forma rateizzata, in un massimo di "4" rate mensili (a decorrere dal 16/09/2020), senza sanzioni e senza interessi.
- il restante 50%
 - entro il 16/01/2021 in un'unica soluzione, oppure
 - in forma rateizzata, in un massimo di "24" rate mensili (a decorrere dal 16/01/2021), senza sanzioni e senza interessi

La seconda alternativa è meramente facoltativa.

IMP.: Sugeriamo ai nostri clienti eventualmente interessati alla rateizzazione dei suddetti versamenti sospesi - in caso di sussistenza dei requisiti sopra evidenziati - di farci prendere atto di questo interesse al riguardo e quindi di:

- inviarcì una specifica mail di interesse alla rateizzazione di Iva;
- inviare al proprio consulente del lavoro una specifica mail di interesse alla rateizzazione di contributi previdenziali, ritenute dipendenti e Inail.



Scendiamo più nel dettaglio e riporterò di seguito alcune **tabelle di sintesi del calendario dei versamenti "sospesi"** cercando di semplificare questo "labirinto di Cnosso" delle scadenze fiscali.....

<u>Versamenti scadenti a Marzo 2020</u> relativi a		
<ul style="list-style-type: none"> • ritenute su dipendenti/assimilati • Iva • Contributi (Inps, Ivs, Enasarco) • Inail 		
<i>Condizioni per la proroga al 16/09/2020</i>	<i>Termini originari</i>	<i>Nuova scadenza</i>
<i>Imprese con ricavi 2019 inferiori a euro 2 milioni</i>	16/03/2020	<p><u>1° alternativa: 16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020</p> <p><u>2° alternativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — <u>50% dell'importo: 16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020, — <u>Restante 50%:</u> massimo 24 rate mensili decorrenti dal 16/01/2021

Versamenti scadenti ad Aprile e Maggio 2020 relativi a

- ritenute su dipendenti/assimilati
- Iva
- Contributi (Inps, Ivs, Enasarco)
- Inail

Condizioni per la proroga al 16/09/2020	Termini originari	Nuova scadenza
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	16/04/2020	<p><u>1° alternativa: 16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020</p> <p><u>2° alternativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — <u>50% dell'importo: 16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020, — <u>Restante 50%:</u> massimo 24 rate mensili decorrenti dal 16/01/2021
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	16/05/2020	<p><u>1° alternativa: 16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020</p> <p><u>2° alternativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — <u>50% dell'importo: 16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020, — <u>Restante 50%:</u> massimo 24 rate mensili decorrenti dal 16/01/2021
Imprese che hanno iniziato l'attività dal 1° aprile 2019, indipendentemente dal volume d'affari	16/04/2020 o 16/05/2020	<p><u>1° alternativa: 16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020</p>

		<p><u>2° alternativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — <u>50% dell'importo: 16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020, — <u>Restante 50%:</u> massimo 24 rate mensili decorrenti dal 16/01/2021
--	--	---

Esempi:

1) Una ditta edile, in liquidazione Iva mensile, con ricavi di marzo 2019 pari a euro 100.000 e ricavi di marzo 2020 pari a euro 60.000:

poiché la riduzione del fatturato è superiore al 33%, la ditta può sospendere il versamento delle ritenute dipendenti, Iva e contributi previdenziali relativi a marzo, con scadenza originaria del 16/04, ed effettuare il pagamento il 16/09/2020 (in un'unica rata o in 4 rate mensili) oppure, il 50% dell'importo dovuto il 16/09/2020 (in un'unica rata o in 4 rate mensili) e il restante 50% in massimo 24 rate decorrenti dal 16/01/2021.

2) Una ditta edile, in liquidazione Iva trimestrale, con ricavi di aprile 2019 pari a euro 100.000 e ricavi di aprile 2020 pari a euro 60.000:

poiché la riduzione del fatturato è superiore al 33%, la ditta può sospendere il versamento delle ritenute dipendenti e dei contributi previdenziali relativi ad aprile nonché dell'Iva del 1° trimestre, con scadenza originaria del 18/05, ed effettuare il pagamento il 16/09/2020 (in un'unica rata o in 4 rate mensili) oppure, il 50% dell'importo dovuto il 16/09/2020 (in un'unica rata o in 4 rate mensili) e il restante 50% in massimo 24 rate decorrenti dal 16/01/2021.

Proroga riguardante le imprese turistico-ricettive e operanti in determinati settori (es. imprese di trasporto, bar, ristoranti, pizzerie, ecc...)

La seguente tabella è, invece, riservata alle imprese turistico-ricettive e alle imprese operanti in determinati settori (es. imprese di trasporto merci e passeggeri, bar, ristoranti, pizzerie, ecc...).

Per:

- le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, nonché
- le imprese che rientrano nel seguente elenco:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche , nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche (inclusi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche), nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
i) aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
q) ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi pubblici registri, che esercitano in via esclusiva/principale attività di "interesse generale" (art. 5 Dlgs 117/2017).

Si deve fare riferimento alla seguente tabella:

Nuovo Calendario fiscale per:

- Imprese del settore ricettivo (Agenzia di viaggio, Tour operator) e
- imprese operanti in specifici settori (bar, pasticcerie, ristoranti, Ncc, trasporto merci su strada, palestre, piscine, ecc...)

Condizioni per la proroga al 16/09/2020 per agenzie di viaggio, tour operator, Ncc, bar, imprese di trasporto, ...	Mese della scadenza originaria	Nuova scadenza
<u>indipendentemente dal volume dei ricavi del 2019</u>	<p><u>Versamenti scadenti a Marzo 2020</u> relativi a</p> <ul style="list-style-type: none"> — ritenute su dipendenti/assimilati — Iva — Contributi (Inps, Ivs, Enasarco) — Inail 	<p><u>1° alternativa: 16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020</p> <p><u>2° alternativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — <u>50% dell'importo: 16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020, — <u>Restante 50%:</u> massimo 24 rate mensili decorrenti dal 16/01/2021
<u>indipendentemente dal volume dei ricavi del 2019</u>	<p><u>Versamenti scadenti ad Aprile 2020</u> relativi a</p> <ul style="list-style-type: none"> — ritenute su dipendenti/assimilati — Iva — Contributi (Inps, Ivs, Enasarco) — Inail 	<p><u>1° alternativa: 16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020</p> <p><u>2° alternativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — <u>50% dell'importo: 16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020,



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

		— Restante 50%: massimo 24 rate mensili decorrenti dal 16/01/2021
<i>a condizione che vi stata una riduzione del fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019</i>	<u>Versamenti scadenti a Maggio 2020 relativi a</u> — ritenute su dipendenti/assimilati — Iva — Contributi (Inps, Ivs, Enasarco) — Inail	<u>1° alternativa: 16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020 <u>2° alternativa:</u> — <u>50% dell'importo:</u> <u>16/09/2020</u> rata unica o 4 rate mensili decorrenti dal 16/09/2020, — Restante 50%: massimo 24 rate mensili decorrenti dal 16/01/2021

Esempio:

Una ditta di trasporto merci (o passeggeri) oppure un bar, una pasticceria o un tour operator, in liquidazione Iva trimestrale:

- *indipendentemente dal fatturato, potrà versare ritenute operate sulle retribuzioni di Febbraio e Marzo e contributi maturati a Febbraio e Marzo entro il 16/09/2020 (in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo), oppure, il 50% dell'importo dovuto il 16/09/2020 (in un'unica rata o in 4 rate mensili) e il restante 50% in massimo 24 rate decorrenti dal 16/01/2021;*
- *potrà versare le ritenute sui dipendenti e contributi maturati ad Aprile nonché l'Iva del 1° trimestre entro il 16/09/2020 (in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo) - oppure, il 50% dell'importo dovuto il 16/09/2020 (in un'unica rata o in 4 rate mensili) e il*

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

restante 50% in massimo 24 rate decorrenti dal 16/01/2021 - a condizione che vi sia stata una riduzione nel mese di aprile 2020 del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

Una boccata di ossigeno anche per le rate degli avvisi bonari (che scadono tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020)

Ricordiamo nuovamente che il Decreto Rilancio ha previsto per la generalità dei contribuenti che i versamenti delle rate riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari (ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97, collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73) scaduti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020:

- possono essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi, **entro il 16.9.2020**.

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- **in unica soluzione entro il 16/09/2020;**
- **o in 4 rate mensili** di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.



ATTENZIONE

- Tale proroga, quindi, riguarda solo le somme/rate degli avvisi bonari che scadono tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, mentre le somme/rate degli avvisi bonari che scadono dopo il 31 maggio 2020 devono essere versate alla scadenza ordinaria pena l'iscrizione a ruolo delle somme,
- Per tali rate scadute degli avvisi bonari non opera l'ulteriore splitting previsto dal Decreto Agosto per gli altri versamenti sospesi.

Cartelle di pagamento e avvisi di accertamento (novità introdotta dal decreto Agosto)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

I versamenti afferenti:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi

sospesi (in scadenza dall'8/03 al 15/10/2020) devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30/11/2020.

Nei prossimi giorni, seguiranno anche ulteriori mie circolari informative di approfondimento su ulteriori novità introdotte dal suddetto Decreto Agosto.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it